



Università
Ca' Foscari
Venezia

Dipartimento di Filosofia
e Beni Culturali

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Università Ca' Foscari Venezia
Malcantòn Marcorà – Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia
P.IVA 00816350276 - CF 80007720271
www.unive.it/dip.fbc

Bando di selezione per il conferimento degli assegni di ricerca su unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse dell'ateneo ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca di ateneo

UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI

Il Direttore del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare gli artt. 18 e 22 "assegni di ricerca";
- VISTO il decreto ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2011;
- VISTA la Legge 11/2015;
- VISTA la nota del MIUR prot. n. 583 del 08.04.2011;
- VISTO il D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e il Regolamento UE 2016/679;
- VISTO il D.Lgs. 11/04/2006 n.198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art.6 della Legge 28/11/2005 n.246" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Codice etico e di comportamento dell'Università;
- VISTO lo Statuto dell'Università Ca' Foscari Venezia;
- VISTO il REGOLAMENTO DI ATENEО PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA emanato con Decreto Rettorale n. 122/1998 del 28/12/1998 e s.m.i.;
- CONSIDERATA la deliberazione n. 28 del Consiglio di Dipartimento del 30/10/2019 che delega il Direttore all'emanazione di bandi per gli assegni di ricerca, le borse di ricerca e le collaborazioni finanziate su progetti esterni, previa verifica delle necessità e delle disponibilità dei progetti insieme al responsabile scientifico;
- VERIFICATO che la copertura finanziaria dell'assegno graverà sui fondi del progetto FARE "EarlyGeoPraxis" – Positioned Cosmology in Early Modernity: The Geo-Praxis of Water-and Land Management in Venice (ID R184WNSTWH) - CUP H74I19001410005 voce COAN 03.01.01 a garanzia finanziaria della prima annualità e del 5% dell'importo dell'assegno lordo percipiente a titolo di copertura dei costi vivi della ricerca.

Art. 1 – Oggetto

1. È indetta una selezione pubblica per il conferimento di **n. 2 assegni** con possibilità di rinnovo nei limiti di cui all'art. 2 del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca, che saranno regolati da apposito contratto.



2. Gli assegni sono conferiti per lo svolgimento di attività di collaborazione alla ricerca nelle aree scientifiche di interesse del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali di seguito specificate:

Area scientifica di interesse: M-STO/05, M-FIL/02, L-ART/03

Identificativo posizione:

- **Durata** 12 mesi
 - L'inizio dell'attività è prevista indicativamente per il 01/08/2023.
 - L'importo dell'assegno è pari a 28.370,00 Euro annui lordo percipiente, al netto degli oneri a carico dell'Ente erogante. L'importo potrà essere suscettibile di adeguamento in seguito ad eventuali variazioni della normativa.
 - Ciascun o ciascuna assegnista avrà a disposizione per la realizzazione del progetto una somma di 1.418,50 Euro, pari al 5% dell'importo dell'assegno lordo percipiente.
3. La selezione mira all'accertamento dei requisiti scientifico-professionali ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca sopraindicate.

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione alla selezione

1. Alla selezione possono partecipare i cittadini o le cittadine appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea e i cittadini o le cittadine extracomunitarie, in possesso di (definire i requisiti scientifico – professionali di partecipazione):
 - diploma di dottorato nell'ambito della storia della scienza e/o nell'ambito della storia ambientale e/o environmental humanities e/o storia moderna e/o epistemologia storica e/o studi culturali e/o STS e/o studi di arte ed estetica ambientale, e/o geografia culturale e/o discipline affini e di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento delle attività di ricerca.
2. I titoli di studio conseguiti all'estero saranno esaminati dalla Commissione, di cui al successivo art. 4, che li potrà considerare equivalenti ai fini dell'ammissione, fatta salva la normativa vigente in materia.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di selezione al successivo art. 3.
4. Non possono essere titolari di assegno, e **sono pertanto automaticamente esclusi dalla partecipazione alle selezioni**, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o una professoressa appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore o con la Rettrice, il Direttore o la Direttrice Generale o qualsiasi componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
5. Non possono essere titolari di assegno i dipendenti e le dipendenti di ruolo delle Università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI), istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore o dottoressa di ricerca



ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio.

6. Non possono essere titolari di assegno i dipendenti e le dipendenti privati/e, ancorché part time.
7. Le persone candidate sono ammesse con riserva alla selezione; l'Università dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione delle persone candidate per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento è comunicato alla persona interessata su sua richiesta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, mail con ricevuta di ritorno, o tramite telegramma postale, o mediante PEC, qualora la persona candidata ne possieda una.
8. Si rimanda in ogni caso al Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca per i casi di incompatibilità, divieto di cumulo e sospensione dell'attività.

Art. 3 - Scadenza del bando di selezione e Domanda di partecipazione

1. Per la partecipazione alla selezione per il conferimento degli assegni indicati nel precedente art. 1, la persona candidata è tenuta a presentare domanda con relativa documentazione entro la scadenza fissata dal presente bando, ai sensi del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca e come dettagliato nei commi seguenti.
2. Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono inviare la **domanda** e la **relativa documentazione** utilizzando esclusivamente l'apposita procedura resa disponibile via web all'indirizzo:

<https://apps.unive.it/domandeconcorso/accesso/dfbc-fare-omodeo-2023>

entro il termine perentorio indicato nel bando, pubblicato nella sezione informatica dell'albo Ufficiale di Ateneo – Albo on line. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e della relativa documentazione è pertanto fissato per il **19/06/2023 ore 12:00** – ora italiana –. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza viene prorogata al primo giorno feriale utile. Il bando di selezione è inserito nell'apposita pagina web di questo Ateneo ([link](#)), sul sito del Ministero ([link](#)) e sul sito dell'Unione Europea ([link](#)).

3. La persona candidata **deve** effettuare la compilazione del modulo informatico ed allegare tutti gli allegati obbligatori previsti dal bando e dalla domanda, i cui modelli sono resi disponibili al seguente [link](#).
4. La persona candidata dopo la chiusura e l'invio della domanda mediante procedura online riceverà una e-mail di conferma dell'avvenuta presentazione ed un codice domanda con cui potrà accedere alla procedura per ogni eventuale aggiornamento dei dati e dei materiali entro e non oltre la scadenza del bando, fissata per il **19/06/2023**.
5. Si segnala che per eventuali necessità di supporto o chiarimento la persona candidata può contattare la struttura esclusivamente fino alle 24 ore precedenti alla chiusura del bando. Per eventuali informazioni sulla procedura, la persona candidata potrà rivolgersi al Settore Ricerca del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, e-mail: ricerca.fbc@unive.it.



6. Si segnala che nel caso di eventuale numerosità delle candidature e/o pesantezza dei materiali caricati dalle persone candidate il sistema potrebbe subire dei rallentamenti, pertanto si suggerisce di non iniziare la procedura a ridosso della scadenza.
7. Sono inammissibili e, pertanto, non verranno prese in considerazione le domande incomplete e/o prive degli allegati obbligatori, firmati laddove necessario, e quelle che, per qualsiasi causa, risultino inoltrate a questa Università oltre la scadenza di cui ai precedenti commi 2 e 4.
8. Salvo quanto previsto all'art. 6, tutte le comunicazioni riguardanti le selezioni pubbliche indette con il presente bando vengono inoltrate agli/alle interessati/interessate a mezzo pec, raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma postale.
9. La persona candidata **deve** aver cura di precisare in modo inequivocabile nella domanda o negli allegati il proprio cognome e il nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza, il recapito di posta elettronica e/o di posta elettronica certificata (se posseduto) e il domicilio che la persona candidata elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione di questi dati deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento/Centro cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.
10. La persona candidata avrà cura altresì di indicare nella domanda o negli allegati, laddove richiesto:
 - a) l'identificativo della 'posizione assegno' per la quale intende partecipare;
 - b) area CUN o Macrosettore o Settore concorsuale; uno o più SSD ovvero un insieme di discipline facenti riferimento ad un SSD pertinenti all'assegno per il quale intende partecipare al bando;
 - c) il possesso del titolo di dottorato di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all'estero e tutti i dati relativi previsti dal modulo di domanda. Le persone candidate in possesso di titolo conseguito all'estero dovranno allegare alla domanda una copia del titolo di studio estero con una traduzione in italiano o in inglese e i voti riportati nei singoli esami e del titolo di dottore o dottoressa di ricerca/specializzazione, corredata da autodichiarazione relativa alla conformità all'originale della traduzione stessa. Detta documentazione sarà utile a consentire la dichiarazione di equivalenza in parola da parte della Commissione giudicatrice;
 - d) la cittadinanza posseduta;
 - e) di avere l'idoneità fisica alla collaborazione;
 - f) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. Qualora vi siano condanne penali o procedimenti penali in corso, la persona candidata dovrà dichiararli ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000; a riguardo l'Università Ca' Foscari si riserva di valutare discrezionalmente, ai fini dell'eventuale esclusione della persona candidata, la gravità delle condanne penali dichiarate e di quelle che eventualmente sopraggiungeranno, in esito ai procedimenti penali in corso;
 - g) di avere o meno usufruito di borsa per il dottorato di ricerca;
 - h) di essere già stato/a o meno titolare di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010;
 - i) di essere già stato/a o meno titolare di contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;
 - j) di aver o meno presentato una proposta Marie Skłodowska Curie Actions - Individual Fellowships/ERC/FIRB/SIR o equivalenti e di aver o meno conseguito una valutazione superiore alla soglia minima per l'accesso ai fondi, secondo quanto previsto dai rispettivi bandi;



- k) di aver o meno già concluso un progetto individuale Marie Skłodowska Curie Actions - Individual Fellowships/ERC/FIRB/SIR o equivalenti;
 - l) se cittadino/a non appartenente all'Unione Europea presente sul territorio italiano, il possesso del permesso di soggiorno valido alla data di scadenza del bando;
 - m) di essere a conoscenza che il conferimento dell'assegno non è compatibile con le posizioni di cui all'art. 11, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca art. 18 e dalla normativa vigente;
 - n) la scelta della/e lingua/e straniera/e di cui dare prova di conoscenza, qualora l'art. 5 del presente bando preveda la possibilità di scegliere fra più lingue straniere di cui dare prova durante il colloquio;
 - o) il possesso o meno dei titoli preferenziali previsti all'art. 5;
 - p) il titolo del progetto di ricerca che si desidera proporre per il conferimento dell'assegno;
 - q) l'eventuale richiesta di sostenere il colloquio e le eventuali prove in lingua inglese;
 - r) qualsiasi altro elemento previsto esplicitamente nel bando artt. 2, 3 e 5;
 - s) qualsiasi elemento obbligatorio previsto dal modulo di domanda;
 - t) le persone candidate disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, dovranno fare esplicita richiesta in relazione alla propria disabilità riguardo all'ausilio necessario per poter sostenere le eventuali prove ed il colloquio.
11. La mancanza della/e dichiarazione/i di cui alle lettere **c), f) e p)** del comma precedente, comporterà l'esclusione dalla selezione.
12. L'Università non assume alcuna responsabilità per i casi di irreperibilità della persona candidata o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del domicilio e dei recapiti da parte della persona candidata, dalla mancata o tardiva comunicazione di variazione di essi o da cause non dipendenti dall'Università, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
13. Le dichiarazioni formulate nella domanda e negli allegati sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, dalle persone candidate aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.
14. I candidati **devono** allegare alla domanda:
- a) Scansione di un documento di identità in corso di validità
 - b) lettera di motivazione (max 1 pagina) ed il proprio curriculum scientifico-professionale, in un unico file PDF. Il curriculum deve essere sottoscritto in originale, recante, oltre all'indicazione del titolo di studio posseduto ai fini dell'accesso alla selezione, una puntuale descrizione dei titoli scientifico-professionali che intende far valere con in calce la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità legate alla presente procedura di selezione resa ai sensi della normativa nazionale e comunitaria applicabile (D.Lgs.196/2003 e Regolamento UE 2016/679);
 - c) gli allegati denominati: 'obblighi e impegni', 'concorsi e incompatibilità';



d) il progetto di ricerca redatto in **lingua inglese**.

e) modulo per la dichiarazione di disponibilità a svolgere il colloquio in remoto alla pagina www.unive.it/moduli-assegni da inviare via mail a ricerca.fbc@unive.it e avente per oggetto: *EarlyGeoPraxis: Water Heritage and Sustainable Development*.

Non saranno prese in considerazione le domande che non saranno perfezionate con gli allegati sopra citati.

15. Ulteriori allegati:

- a) Elenco delle pubblicazioni della persona candidata. I file delle pubblicazioni, dovranno essere allegati tramite l'applicativo per la presentazione delle domande;
- b) allegato 'titoli preferenziali' qualora la persona candidata ne possieda, ved. Art. 5;
- c) qualsiasi altro elemento previsto nel bando agli artt. 2, 3 e 5;
- d) 2 contatti per referenza (nome, cognome, affiliazione e indirizzo email).

16. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini e le cittadine italiani/e si applicano ai cittadini e le cittadine dell'Unione Europea. I cittadini e le cittadine di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

17. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente, i cittadini e le cittadine di Stati non appartenenti all'Unione Europea, autorizzati/e a soggiornare nel territorio dello Stato Italiano, possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

18. L'Università effettua controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dalle persone candidate nelle domande e nel curriculum riservandosi, inoltre, la possibilità di richiedere gli originali delle pubblicazioni indicate nella domanda.

19. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante o la dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Art. 4 - Commissione giudicatrice

1. Relativamente agli assegni da conferire è costituita un'apposita Commissione giudicatrice, designata ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca.
2. La Commissione, prima dell'esame delle domande, determina i criteri generali di valutazione dei titoli scientifico-professionali previsti per l'accesso alla selezione (art. 2), del progetto e del colloquio, nonché dei titoli preferenziali (art. 5), avendo riguardo alla loro diversa specifica rilevanza rispetto allo



svolgimento dell'attività di ricerca di cui al presente bando e stabilisce, per ciascuna tipologia di titoli, il punteggio da attribuire, nel rispetto della griglia di valutazione definita dal Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca (all. A).

3. Gli atti di selezione saranno approvati con Decreto della struttura che ha emanato il bando e resi pubblici secondo quanto definito dagli artt. 10 e 11 del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca.

Art. 5- Modalità di valutazione

1. La selezione è effettuata attraverso valutazione dei titoli scientifico-professionali delle persone candidate, del *curriculum vitae*, della produzione scientifica integrata da un progetto di ricerca, redatto secondo lo schema reperibile nelle pagine web di questo Ateneo ([link](#)) cui seguirà un colloquio.
2. Le persone candidate sono ammesse al colloquio sulla base della valutazione dei titoli scientifico-professionali, del *curriculum vitae*, della produzione scientifica integrata da un progetto di ricerca e delle eventuali prove definite al comma precedente.

Il colloquio, che si terrà in modalità telematica, mira all'accertamento delle competenze sui seguenti temi:

- discussione del progetto di ricerca presentato complementare al tema del progetto FARE "EarlyGeoPraxis" – Positioned Cosmology in Early Modernity: The Geo-Praxis of Water-and Land Management in Venice al quale l'assegnista sarà chiamato/a a collaborare;
 - competenze scientifiche di rilievo rispetto agli ambiti di ricerca del progetto FARE "EarlyGeoPraxis" – Positioned Cosmology in Early Modernity: The Geo-Praxis of Water-and Land Management in Venice;
 - conoscenza e capacità di espressione in lingua inglese sugli ambiti di ricerca del progetto FARE "EarlyGeoPraxis" – Positioned Cosmology in Early Modernity: The Geo-Praxis of Water-and Land Management in Venice.
3. Sono esclusi dal colloquio le persone candidate i cui titoli, il progetto siano giudicati insufficienti dalla Commissione giudicatrice, di cui al precedente art. 4. La sufficienza è determinata in un punteggio non inferiore a 56 punti su 80.
 4. L'esclusione è dettagliatamente motivata nei verbali relativi alla selezione, per i quali è garantito l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e al D.P.R. n. 184/2006 e l'accesso civico semplice e civico generalizzato introdotti dal D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97/2016.
 5. **Sono considerati titoli preferenziali:**
 - a. i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento *post lauream*, conseguiti sia in Italia che all'estero;



- b. lo svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi sia in Italia che all'estero.

Art. 6 – Svolgimento della selezione e formazione della graduatoria

1. Per la formazione della graduatoria e la conseguente individuazione della persona candidata cui conferire l'assegno, la Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca su bando unico d'area (all. A):
 - da 0 a 50 per i titoli e le pubblicazioni ;
 - da 0 a 30 per il progetto proposto dalla persona candidata;
 - da 0 a 20 per il colloquio.
2. **Le persone candidate sono ammesse al colloquio qualora la valutazione dei titoli e del progetto riporti una votazione complessivamente non inferiore a 56 punti su 80.**
3. **Il colloquio si terrà comunque il giorno 10/07/2023 alle ore 9:30 – ora italiana - tramite Google Meet** L'elenco delle persone candidate ammesse al colloquio o eventuali rinvii sarà reso noto il giorno 03/07/2023 mediante avviso che verrà pubblicato nel sito web di questo Ateneo ([link](#)) e nelle pagine web previste dalla normativa vigente.
4. La pubblicazione del suddetto calendario e dell'elenco delle persone candidate o eventuali rinvii di tali informazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti ai fini della convocazione al concorso. Pertanto le persone candidate sono tenute a collegarsi, munite di valido documento di riconoscimento, presentato in fase di candidatura, nel giorno, nell'ora e secondo le modalità telematiche indicati nell'avviso pubblico.
5. L'assenza delle persone candidate alle prove e/o al colloquio sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia alla selezione quale ne sia la causa.
6. **Il colloquio si svolge pubblicamente e si intende superato solo nel caso in cui la valutazione sia pari o superiore a 14 punti su 20.**
7. **Le persone candidate sono ritenute idonee allo svolgimento della specifica attività di ricerca qualora la somma dei punti assegnati ai titoli, al progetto di ricerca e al colloquio risulti uguale o maggiore a 70/100.**
8. Sulla base dei punteggi attribuiti la Commissione formula una graduatoria di merito e indica il candidato vincitore o la candidata vincitrice, ai sensi degli artt. 7 e 10 del Regolamento.
9. Nell'ipotesi che due o più persone candidate ottengano, a conclusione della selezione, pari punteggio, è preferito il/la più giovane di età.



Art. 7 – Approvazione Atti e Conferimento dell'assegno di ricerca

1. Gli atti della selezione e la relativa graduatoria, con l'indicazione dei punteggi assegnati, sono approvati dal Direttore o dalla Direttrice della struttura che ha bandito l'assegno e resi immediatamente pubblici secondo le modalità definite dal successivo articolo 8. Il decreto di approvazione accerta la regolarità complessiva del procedimento e la conformità con la normativa vigente e con i regolamenti di Ateneo.
2. Nel caso si riscontrassero elementi tali da far ritenere il procedimento non regolare o non conforme ai regolamenti di Ateneo il Direttore o la Direttrice della struttura provvede a richiedere chiarimenti alla Commissione valutatrice. In assenza di risposta nel termine di 20 giorni dalla richiesta o in caso di valutazione negativa degli elementi forniti nella risposta, il Direttore o la Direttrice della struttura provvedono ad annullare gli atti della procedura.
3. Dalla data di pubblicazione degli atti e della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative da parte degli/delle interessati/e.
4. La graduatoria rimane efficace per un termine di un anno dalla data di pubblicazione.
5. La struttura che ha emanato il bando può scorrere la graduatoria, ferma restando la necessità di garantire un'adeguata copertura finanziaria, nei seguenti casi:
 - a) impossibilità alla stipula del contratto con il vincitore o la vincitrice;
 - b) rinuncia alla stipula del contratto da parte del vincitore o della vincitrice della selezione;
 - c) recesso dal contratto da parte dell'assegnista;
 - d) qualora la struttura che ha emanato il bando rilevasse la necessità di attivare ulteriori posti di assegni di ricerca rispetto a quelli banditi sul medesimo progetto specifico.
6. Nel caso in cui non venga scorsa la graduatoria, con riferimento alle situazioni previste alle lettere a, b, c del comma precedente, gli eventuali fondi residui ritornano nella disponibilità della struttura.
7. Il Direttore del Dipartimento presso cui è previsto lo svolgimento del programma di ricerca conferisce l'assegno di ricerca al vincitore o alla vincitrice della selezione, sotto riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti.
8. L'assegnista dovrà esprimere la propria accettazione entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione sottoscrivendo il relativo contratto presso il competente ufficio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali.
Nel contratto verranno regolati i termini e le modalità di svolgimento dell'attività di collaborazione ed erogazione dell'assegno entro i termini previsti dall'art. 1 del bando.
9. L'assegno di ricerca potrà essere rinnovato, in presenza della relativa copertura finanziaria, nei modi e nei termini previsti agli articoli 2, 14 e 16 del Regolamento e dell'art. 12 del presente bando.

Art. 8 - Pubblicità della procedura di selezione

1. È assicurata la pubblicità dei risultati di tutte le fasi della selezione mediante affissione di apposito avviso nei locali e negli appositi spazi della struttura interessata, con l'indicazione dei punteggi assegnati ai



titoli, al progetto e al colloquio e della graduatoria finale. Gli atti di selezione sono resi pubblici anche nel sito di Ateneo e nelle altre pagine web previste dalla normativa vigente.

2. È comunque garantito l'accesso agli atti di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e al D.P.R. n. 184/2006 e l'accesso civico semplice e civico generalizzato introdotti dal D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97/2016 e del relativo regolamento interno di attuazione.

Art. 9 - Attività della persona titolare dell'assegno

1. L'attività della persona titolare dell'assegno è svolta presso la sede della struttura che ha bandito l'assegno per l'intera durata dell'attività di ricerca, fatte salve le missioni o le attività fuori sede previste dal progetto di ricerca e/o quelle preventivamente autorizzate dal o dalla tutor di riferimento o dal Direttore o dalla Direttrice della struttura nei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento.
2. L'assegnista svolge la sua attività comunque in condizioni di autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del programma di ricerca e delle indicazioni fornite dal responsabile o dalla responsabile della ricerca stessa, al/alla quale spettano le funzioni di tutor, fatto salvo quanto stabilito nel precedente art. 13 del Regolamento.
3. L'attività della persona titolare dell'assegno non prefigura in nessun caso un'attività di lavoro dipendente e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
4. L'assegnista deve effettuare l'iscrizione alla gestione separata INPS, iscriversi al portale ministeriale <https://loginmiur.cineca.it/>, implementare il Catalogo di Ateneo Arca contenente le pubblicazioni scientifiche prodotte dall'assegnista, rispettare i regolamenti di ateneo, in particolare il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca, il Regolamento di Ateneo per la valorizzazione della conoscenza e la Policy di Ateneo, il Codice etico e di comportamento dell'Università, il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 10 - Proprietà intellettuale

Il regime giuridico ed economico relativo alla tutela e allo sfruttamento di tutti i risultati della ricerca sarà stabilito dal contratto che verrà stipulato con le persone vincitrici della valutazione comparativa. Nello specifico spettano all'Università i Diritti di Proprietà Industriale sui risultati della ricerca e i Diritti d'Autore sulle Particolari Opere dell'Ingegno sviluppati dall'assegnista. Si applica in tal senso il Regolamento di Ateneo per la valorizzazione della conoscenza (in particolare l'art. 4) e le definizioni ivi contenute.

Art. 11 - Incompatibilità - Divieto di cumulo - Sospensione dell'attività

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4 del regolamento e all'art. 2 del presente bando, le persone titolari di assegno possono essere titolari di contratto d'insegnamento nell'Università e possono far parte delle commissioni d'esame di profitto in qualità di cultori o di cultrice della materia.



2. Non è consentito il cumulo dell'assegno con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle conferite da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno.
3. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il o la dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche, anche se dipendente part time. Sono fatte salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici in regime di tempo pieno.
4. La persona titolare dell'assegno può svolgere attività di lavoro autonomo o collaborazioni occasionali o continuative, compatibilmente con l'attività di ricerca in essere e previa autorizzazione della struttura, a condizione che l'attività:
 - non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dall'assegnista;
 - non rechi pregiudizio all'Università.
5. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi, previa approvazione da parte della struttura, sentito il o la tutor e fatto salvo quanto previsto nell'art. 13 del Regolamento, per i seguenti motivi: servizio militare obbligatorio, congedo obbligatorio di maternità, paternità, adozione, affidamento e congedo parentale, grave infermità o gravi motivi familiari, attivazione, di borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere consentite dalla normativa vigente e non direttamente legate al programma di ricerca finanziato dall'assegno, per un massimo di un anno, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non è ridotta a causa delle suddette sospensioni.
6. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno.
7. L'assegnista può partecipare a gruppi e a progetti di ricerca delle università, qualsiasi ne sia l'Ente finanziatore.
8. Si rimanda in ogni caso al Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca per i casi di incompatibilità, divieto di cumulo e sospensione dell'attività.

Art. 12 - Modalità di controllo e valutazione dell'attività svolta dai/dalle titolari di assegno

1. Fermo restando quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, la persona titolare dell'assegno è tenuta a dare conto della propria attività di ricerca tutte le volte che venga richiesto dal o dalla tutor. A tal fine può essere richiesta al o alla titolare dell'assegno la compilazione di un diario-registro in cui annotare periodicamente lo stato di attuazione del programma prefissato, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento art. 13.
2. La persona titolare dell'assegno è tenuta a presentare alla struttura, al termine del periodo di durata dell'assegno e comunque al termine di ogni anno, nel caso di assegni di durata pluriennale, una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta anche al fine della graduazione dell'importo dell'assegno ove prevista



dal contratto di cui al precedente art. 7. Nella relazione la persona titolare deve rendere conto in modo puntuale ed esauriente dei metodi di ricerca applicati e del raggiungimento dei risultati, anche parziali, conseguiti con riferimento allo specifico programma al quale collabora, anche al fine dell'eventuale rinnovo dell'assegno, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento art. 13.

3. Le persone titolari dell'assegno al termine della propria attività dovranno inoltre fornire al dipartimento i seguenti prodotti scientifici:

Per entrambi gli assegni:

- due pubblicazioni scientifiche di rilievo, almeno in fase di sottomissione (p.es. articoli su rivista, monografie, paper, proceedings di presentazioni a convegni)

4. La relazione, corredata del giudizio del o della tutor sulla congruità dei metodi di ricerca applicati e sulla validità dei risultati conseguiti, è portata all'esame del Consiglio della struttura o Organo preposto.
5. Nel caso di valutazione negativa, il Consiglio della struttura o Organo preposto, sentita la persona titolare dell'assegno, può proporre la revoca dell'assegno. La cessazione anticipata della collaborazione all'attività di ricerca è deliberata dal Consiglio della struttura o Organo preposto.
6. Al termine dell'assegno, la relazione di cui ai precedenti commi dovrà rendere conto in modo puntuale ed esauriente dei metodi di ricerca applicati e del raggiungimento dei risultati prefissati nel programma di ricerca, anche al fine dell'eventuale rinnovo dell'assegno.
7. Resta salva la cessazione anticipata della collaborazione all'attività di ricerca nei casi di gravi e documentate inadempienze del o della titolare dell'assegno segnalate dal o dalla tutor o dal Consiglio della struttura o Organo preposto. Resta altresì impregiudicata ogni azione legale dell'Università a tutela dei propri interessi e del proprio patrimonio.

Art. 13 – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13.08.1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08.08.1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Agli assegni di cui al presente bando si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca da parte della struttura presso cui l'assegno è gestito amministrativamente.
4. Agli assegni di cui al presente bando si applicano, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.



5. Il trattamento finanziario per gli assegni di ricerca si rifà alle note ministeriali n. 2867 del 15.12.1997 e n. 523 del 12.03.1998, gli emolumenti, alla luce della risoluzione n. 17/E del Ministero delle Finanze, prot. n. 2000/30703 del 17.02.2000, sono riconducibili alla categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in quanto rientrano nell'ambito dell'art. 50 (ex art. 47), comma 1, lettere c) e c)-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni.
6. L'Università provvede a favore delle persone titolari di assegno alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell'espletamento dell'attività di ricerca.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile (D.Lgs.196/2003 e Regolamento UE 2016/679). È possibile scaricare l'Informativa al seguente link: <https://www.unive.it/privacy> o alla pagina del bando al link: <http://www.unive.it/data/12137/>.

Art. 15- Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241 e s. m. i., la responsabile del procedimento amministrativo della presente selezione è l'avv. Esterita Vanin, Segretaria Amministrativa del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali.

Art. 16– Norme finali

Per quanto non previsto nel seguente bando si rinvia al Regolamento di Ateneo e alla normativa vigente in materia.

Venezia, 22/05/2023

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI
Prof. Giuseppe Barbieri

Visto

R.P.A.

LA SEGRETARIA DEL DIPARTIMENTO
DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI

Avv. Esterita Vanin